



**Regolamento per l'affidamento
a soggetti pubblici e privati
della gestione di aree e spazi pubblici di proprietà
del Comune di Pachino**

“ADOTTA UN BENE COMUNE”

Art. 1 Principi generali e finalità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, le aree pubbliche in genere, nonché gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende coinvolgere associazioni, enti, imprese e privati cittadini nell'adozione degli stessi secondo il dettato dell'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.

L'iniziativa si propone, in particolare, di:

- ❖ Coinvolgere la cittadinanza nella gestione e valorizzazione di beni di utilizzo pubblico;
- ❖ Sensibilizzare i cittadini, singoli o gruppi, circoli, associazioni, scuole alla tutela e salvaguardia del territorio;
- ❖ Stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il “**bene comune**” e generare, quindi, automaticamente elementi di costante attenzione al decoro urbano;
- ❖ Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- ❖ Recuperare spazi pubblici con finalità sociale migliorandone l'efficienza per sottolineare il concetto di “**bene comune**”;
- ❖ Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici.
- ❖ Favorire la promozione delle attività produttive locali mediante un equo scambio fra visibilità e cura del patrimonio.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle aree verdi comunali, delle aree pubbliche e degli arredi urbani di proprietà comunale e disciplina anche la gestione di interventi ed i rapporti tra il **Comune di Pachino** ed i soggetti affidatari.

I beni oggetto del presente Regolamento mantengono le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

È vietata sull'area assegnata qualsiasi attività avente scopo di lucro.

Art. 2 – Oggetto e disciplina

Oggetto del presente regolamento è la concessione in uso gratuito temporaneo per la gestione di spazi pubblici e arredi comunali al fine di mantenere e conservare gli stessi beni attraverso la relativa manutenzione e piccole opere migliorative.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, procederà ad assegnare tali beni pubblici ai soggetti richiedenti nel rispetto del presente regolamento. Al provvedimento di assegnazione è allegata specifica convenzione da stipulare tra le parti per la disciplina dei rapporti con l'assegnatario.

Art. 3 – Individuazione degli interventi

Le tipologie di intervento sull'area concessa comprendono:

- ❖ **La manutenzione ordinaria** intesa come la tutela igienica, la pulizia, il conferimento dei rifiuti, lo sfalcio periodico delle erbe infestanti e quanto altro necessario alla cura e sistemazione che verrà convenuto tra le parti in funzione di una migliore fruizione.
- ❖ **La manutenzione con migliorie** intesa quale proposta di apportare migliorie e realizzare le stesse previo accordo con l'Amministrazione Comunale. A titolo di esempio si indica: la collocazione di fiori, arbusti, siepi, erbe aromatiche, ecc.. l'inserimento di nuovi arredi ecc.. e l'abbellimento dei siti anche attraverso forme artistiche ritenute di pregio dall'Amministrazione che restano acquisiti, alla scadenza della concessione, al patrimonio comunale senza obbligo di ristoro per gli affidatari.

Gli interventi dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo di propri mezzi/macchinari/dispositivi di protezione individuale, previa presentazione documentale del tipo di intervento da effettuare e relativa approvazione.

Art.4 – Soggetti ammessi

Le aree e gli spazi e i beni comuni possono essere affidati a:

- ❖ cittadini singoli, associati o condomini, che dichiarino di voler gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
- ❖ organizzazioni di volontariato;
- ❖ associazioni, anche non riconosciute formalmente, scuole, parrocchie;
- ❖ aziende ed operatori commerciali.

Le organizzazioni debbono indicare nella richiesta di affidamento un proprio referente.

Art. 5 – Prescrizioni di carattere generale

Nel caso di affidamento di **“Bene Comune”**, l'intervento da parte del soggetto affidatario, può comprendere le seguenti operazioni:

- ❖ conservazione e manutenzione ordinaria dei beni concessi da effettuarsi mediante interventi mirati alla conservazione in buono stato del bene concesso.
- ❖ L'installazione, da parte di soggetti affidatari, di elementi di arredo urbano (manufatti fissi o mobili, gioiastre, panchine, fontane, cestini gettacarte/sigarette, fioriere, staccionate ecc.). Detta installazione può avvenire su tutte le aree del paese: piazze, vie, scalinate, giardini, aiuole ecc. di proprietà del comune, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comune dietro il rilascio del parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Arredo Urbano e degli Uffici competenti per la tipologia di intervento.
- ❖ È vietato l'uso di prodotti pesticidi e diserbanti, o quant'altro ritenuto dannoso per l'ambiente e per le persone.

Per tutte le tipologie di aree soggette ad affidamento, gli interventi devono prevedere:

La cura dell'area/spazio assegnata/o, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

In dettaglio:

- ❖ piccole riparazioni;
- ❖ tinteggiature;
- ❖ tutela igienica del luogo e conferimento dei rifiuti;
- ❖ pulizia di strade, piazze, marciapiedi, aiuole;
- ❖ installazioni artistiche ritenute di pregio;
- ❖ quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in sede di stesura della relazione descrittiva del programma di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio/area;
- ❖ sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Pubblicità

Il Comune potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area pubblica mediante adozione di determinazione del Responsabile del Servizio a titolo di riconoscimento e gratitudine per l'attività svolta.

Art. 7 – Consegna dei beni

Con la adozione della determinazione del Responsabile del Servizio che dispone la adozione del Bene comune, verrà approvata una Convenzione con l'indicazione dell'area o dello spazio comunale assegnato, con allegata documentazione fotografica. L'Amministrazione potrà, in qualunque momento dovesse ritenerlo necessario, revocare o sospendere l'affidamento e l'assegnazione a seguito di contingibili sopravvenute necessità d'interesse pubblico, temporanee e non, adeguatamente motivate. È prevista la revoca immediata qualora a seguito di verifiche e controlli, l'assegnatario risultasse inadempiente agli obblighi assunti.

Art. 8 - Obblighi a carico dei soggetti affidatari

I soggetti affidatari prenderanno in consegna il bene richiesto e assegnato impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nel presente regolamento, il tutto in modo continuativo e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione. Ogni proposta di

manutenzione, innovazione, ecc.. che non sia contemplata nella convenzione deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio. Lo spazio adottato dovrà essere conservato nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza. È vietata qualsiasi attività nell'area assegnata che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

Art. 9 – Rinuncia

Coloro che intendessero rinunciare all'assegnazione in adozione dovranno darne comunicazione con 30 giorni di anticipo in modo da consentire la riassegnazione dell'area.

Art. 10 – Durata dell'affido e rinnovo

L'adozione del **"Bene Comune"** decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione, e avrà la durata di anni tre rinnovabili sulla base di apposita richiesta dell'interessato.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio concederla o negarla. Alla scadenza della gestione l'area dovrà essere consegnata al Comune in perfetto stato. L'Amministrazione Comunale, a proprio giudizio e discrezionalità in ogni momento, nel corso dell'affidamento in adozione, potrà disporre, direttamente o indirettamente dell'area interrompendo la gestione di uno o più interventi programmati, preferibilmente previo preavviso di 30 giorni, fatti salvi i casi d'emergenza.

L'affidamento del bene sarà risolto di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- ❖ quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- ❖ venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà agire nelle forme di legge per ottenere il relativo risarcimento del danno e il ripristino dei luoghi. In difetto il Comune vi provvederà direttamente d'ufficio con addebito delle spese all'affidatario.

Art. 11 – Vigilanza e controlli

Il Responsabile del Servizio potrà eseguire periodici controlli al fine di verificare lo stato dell'area assegnata e la buona esecuzione degli interventi. Per ogni controllo sarà redatta apposita relazione.

Art. 12 – Responsabilità

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree assegnate, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti nella realizzazione degli interventi di gestione e manutenzione e da quelli derivanti dalla gestione della convenzione.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di sistemazione vengano provocati danni a cose, installazioni artistiche di pregio e persone, l'affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dei luoghi e dei beni mediante la sostituzione delle cose danneggiate (nel caso di piante con esemplari identici a quelli compromessi) e comunque secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, l'affidatario è tenuto a rimuovere immediatamente ogni causa di pericolo derivante dalla gestione e dall'uso dell'area assegnatagli.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario qualora i danni a cose e persone sia causato dalla violazione, da parte dell'affidatario medesimo, degli obblighi prescritti dal presente Regolamento e dal successivo schema di convenzione.

L'affidatario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità dovesse insorgere per fatti o danni causati dall'affidatario a terzi o a sé stesso.

Art. 13 – Comunicazioni

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto volontario che opera per l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle normative sulla Privacy e della pubblicità, potrà dare ampia comunicazione e risalto, attraverso i vari mezzi di comunicazione, agli interventi affidati o effettuati e ai rapporti instaurati con i volontari.